

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/11/2016

Delibera n. 39

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R.13/2015

L'anno **duemilasedici** questo giorno **28** del mese di **novembre**, alle ore **13:10**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente **Manghi Giammaria**, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA	Presente
ALBANESE CHIARA	Assente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
BINI ENRICO	Assente
CASALI PAOLA	Presente
ERBANNI DANIELE	Presente
MALAVASI ILENIA	Presente
MAMMI ALESSIO	Presente
MORELLI MARIACHIARA	Presente
MORETTI MARCELLO	Presente
PAGLIANI GIUSEPPE	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	Presente
TAGLIAVINI ANDREA	Presente

Presenti n. **11** Assenti n. **2**

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati:

Mammi Alessio, Casali Paola, Erbanni Daniele.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” all'art. 1, comma 85, ha definito le funzioni fondamentali attribuite alle province e ha altresì previsto modalità e termini per l'individuazione dei criteri in ordine alle risorse umane, finanziarie e strumentali funzionali all'esercizio delle funzioni trasferite;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali;
- ANCI, UPI e Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in data 20 marzo 2015 il protocollo relativo alle relazioni sul riordino delle funzioni in capo a Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro dell'attuazione della Legge n. 56/2014 e per la gestione del personale degli enti interessati a tale riordino;
- il Patto fra le istituzioni dell'Emilia-Romagna sottoscritto il 22 maggio 2015 dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province, con la Regione, sottolinea la necessità di aumentare il livello di integrazione, cooperazione e coesione tra le istituzioni territoriali, attraverso la complessiva riorganizzazione di gran parte delle funzioni svolte sui territori e la revisione della legislazione regionale concernente le materie oggetto di riordino delle funzioni amministrative;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha previsto disposizioni particolari in ordine al trasferimento del personale ed alla costituzione di Unità tecniche di missione per l'attuazione della legge regionale e per la gestione della transizione, per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali;
- con deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2015 n. 1483 sono state costituite le Unità tecniche di missione (UTM) per la gestione della fase transitoria che si protrarrà fino al completamento del processo di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso connesse;
- l'Osservatorio Regionale dell'Emilia-Romagna, in data 08 ottobre 2015, ha approvato i “*Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L.R. 13/2015*”;

Considerata la necessità di individuare, in accordo tra le parti, le modalità con cui dare

attuazione al processo di riforma del governo regionale e locale, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino e la continuità dell'azione amministrativa;

Visto lo schema di convenzione, allegato sub a), fra la Regione Emilia-Romagna, le province e la Città metropolitana per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e la stima dei rimborsi spettanti alla Provincia, come risultante dalla tabella, allegata sub b);

Dato atto che:

- ✓ lo schema di convenzione disciplina, in particolare, le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale, ai sensi dell'art. 67 della L.R 30 luglio 2015, n. 13, l'utilizzo dei beni mobili e immobili necessari all'esercizio della funzione e ogni altro aspetto che sia utile definire per l'attuazione del processo di riordino;
- ✓ la convenzione disciplina, inoltre, la fase transitoria fino a completa definizione di tutti gli aspetti conseguenti al suddetto riordino e specifica i costi a carico degli enti;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della convenzione, allegato sub a) fra la Regione Emilia-Romagna, le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il dirigente ad interim del Servizio Affari Generali;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole del dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Udita la relazione illustrativa svolta dal Segretario Generale, quale dirigente del Servizio Affari Generali, su invito del Presidente e preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 11	(assenti: Albanese Chiara, Bini Enrico)
Presenti alla votazione	n. 11	
Voti favorevoli	n. 9	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi, Tagliavini Andrea)

Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Erbanni Daniele, Pagliani Giuseppe)

DELIBERA

- di approvare, per tutte le motivazioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'allegata convenzione sub a) fra la Regione Emilia-Romagna, le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che:
 - ✓ la convenzione disciplina, in particolare, le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale, ai sensi dell'art. 67 della L.R 30 luglio 2015, n. 13, l'utilizzo dei beni mobili e immobili necessari all'esercizio della funzione e ogni altro aspetto che sia utile definire per l'attuazione del processo di riordino;

 - ✓ la convenzione disciplina, inoltre, la fase transitoria fino a completa definizione di tutti gli aspetti conseguenti al suddetto riordino e specifica i costi a carico degli enti;

 - ✓ i contenuti della presente convenzione decorrono dal 1 gennaio 2016 e la convenzione è valida fino al 31.12.2018;

- di autorizzare il Segretario Generale della Provincia, dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, a sottoscrivere, in nome e per conto della Provincia di Reggio Emilia, la convenzione allegata alla presente deliberazione;

- di demandare ai competenti uffici della Provincia l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene

proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 11	(assenti: Albanese Chiara, Bini Enrico)
Presenti alla votazione	n. 11	
Voti favorevoli	n. 9	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi, Tagliavini Andrea)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Erbanni Daniele, Pagliani Giuseppe)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- a) schema di convenzione;
- b) tabella di stima dei rimborsi;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R. 13/2015

L'anno, il giorno del mese presso

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. del.....,
- Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna via Zamboni, 13, legalmente rappresentata da in qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Castello Estense, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni, 9, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Modena, con sede in Modena, V.le Martiri della Libertà, 34, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Parma, con sede in Parma, P.zza Pace, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi, 50, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, P.zza Caduti della Libertà, 24, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;
- Provincia di Rimini, con sede in Rimini, P.zza Malatesta, 28, legalmente rappresentata dain qualità di dirigente/Direttore generale.....;

PREMESSE

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” ed in particolare l'articolo 1 comma 92-96 lettera a);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014;
- Il D.L. n. 78/2015 “*Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali*”, convertito con L. 125 del 6 agosto 2015;

Richiamati:

- il protocollo sottoscritto da ANCI, UPI e Regione Emilia Romagna con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in data 20 marzo 2015 relativo alle relazioni sul riordino delle funzioni in capo a Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro dell'attuazione della Legge n. 56/2014 e per la gestione del personale degli enti interessati a tale riordino;
- il Patto fra le istituzioni dell'Emilia-Romagna sottoscritto il 22 maggio 2015 dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province, con la Regione, in cui si sottolinea la necessità di aumentare il livello di integrazione, cooperazione e coesione tra le istituzioni territoriali, attraverso la complessiva riorganizzazione di gran parte delle funzioni svolte sui territori e la revisione della legislazione regionale concernente le materie oggetto di riordino delle funzioni amministrative;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare art. 12 “Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione” e gli art. 67 “*Disposizioni generali in materia di personale*”; art.68 “*Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa*”; art. 69 “*Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso*” ; art. 70 “*Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso*”; art. 71 “*Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali*”; art. 72 “*Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative*”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2015 n. 1483 con la quale sono state costituite le Unità tecniche di missione (UTM) per la gestione della fase transitoria che si protrarrà fino al completamento del processo di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso connesse;
- i “*Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L.R. 13/2015*” approvati dall'Osservatorio Regionale dell'Emilia-Romagna in data 08 ottobre 2015;

Richiamata altresì:

l'Intesa Generale Quadro sottoscritta il 13 gennaio 2016 dalla Regione e dalla Città metropolitana di Bologna in attuazione dell'art. 5 della L.R n. 13 del 30 luglio 2015 “*Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione-Città metropolitana di Bologna*” in cui Regione e Città metropolitana convengono che la “*Regione adegui con provvedimenti legislativi successivi alla richiamata L.R. n. 13 la legislazione di settore al ruolo istituzionale della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali, volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano*”

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

CAPO I RIORDINO ISTITUZIONALE

Art. 1

Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna, a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

La convenzione intende individuare, in accordo fra le parti, le modalità con le quali dare attuazione a tale processo, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino e la continuità dell'azione amministrativa.

Rientra nella presente convenzione la disciplina delle modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale, ai sensi dell'art. 67 della L.R 30 luglio 2015, n. 13, l'utilizzo dei beni mobili e immobili necessari all'esercizio della funzione e ogni altro aspetto che sia utile definire per l'attuazione del processo di riordino, in attuazione dei principi definiti dalla Giunta regionale con delibera n.. del....

La convenzione disciplina inoltre la fase transitoria fino a completa definizione di tutti gli aspetti conseguenti al suddetto riordino e specifica i costi a carico degli enti.

CAPO II PERSONALE DISTACCATO

Art. 2

Principi generali

Il personale distaccato è soggetto al potere organizzativo, direttivo e di controllo dell'ente presso il quale è distaccato, mentre il trattamento giuridico ed economico è determinato dalla Regione con le precisazioni di cui ai punti successivi. Gli oneri relativi al personale sono a carico della Regione, ivi compresi le imposte e gli oneri riflessi.

In caso di dipendenti trasferiti nei ruoli regionali, assegnati a funzioni regionali e in parziale distacco presso le Province e Città metropolitana si seguono, per l'individuazione delle regole da seguire ai sensi della presente convenzione, quelle relative alla funzione prevalente. In caso di distacco al 50% si seguono le regole regionali.

Art. 3

Orario di lavoro

Il personale distaccato segue le norme dell'Ente presso il quale è distaccato per quanto riguarda l'orario di lavoro. La gestione relativa viene effettuata dall'ente presso il quale il personale è distaccato.

Art. 4

Assenze e permessi

La Regione è competente riguardo alle decisioni degli istituti da cui discende il diritto dei collaboratori ad usufruire di assenze o permessi. La Provincia e la Città metropolitana sono competenti per la gestione di tali assenze o permessi.

Conseguentemente la Regione è competente a decidere per le richieste di poter usufruire di aspettativa non retribuita, congedo, permessi retribuiti ai sensi della L 104/92 e per studio. Le relative domande vengono presentate alla Regione e per conoscenza all'ente presso il quale il personale è distaccato.

Le aspettative e i congedi non retribuiti vengono concessi dalla Regione su parere conforme dell'ente interessato, nel rispetto dei contingenti regionali.

L'autorizzazione per usufruire di permessi per il diritto allo studio viene concessa dalla Regione nel rispetto dei contingenti regionali.

Le comunicazioni di astensione per maternità e paternità, comprese quelle di maternità anticipata e di flessibilità del congedo pre-parto, dei congedi parentali e dei congedi per malattia dei figli vengono indirizzate all'ente presso il quale il collaboratore è distaccato che provvede ad effettuare i controlli e la gestione. Province e Città metropolitana comunicano mensilmente alla Regione le giornate di assenza fruita ai sensi del presente comma dopo la chiusura del cartellino con l'indicazione se devono essere retribuite al 100%, al 30% o non retribuite e se si tratta di assenza di lunga durata che si protrae anche nel mese successivo, nell'ambito di quanto previsto all'art. 17.

In caso di assenza per malattia la visita fiscale viene decisa e inviata dall'ente presso il quale il collaboratore è distaccato. La Regione provvede al rimborso nell'ambito di quanto previsto agli artt. 31 e 35.

Le domande di altre tipologie di permesso vengono presentate all'ente presso il quale il personale è distaccato che le autorizza e ne comunica la fruizione alla Regione dopo la chiusura mensile del cartellino ai sensi dell'art. 17, inviando eventualmente la documentazione necessaria.

Art. 5

Buoni pasto

I buoni pasto vengono maturati secondo le regole dell'ente presso cui il personale è distaccato, il quale li emette e li consegna ai dipendenti interessati, comunicandolo alla Regione.

Art. 6

Part-time e telelavoro

La modifica dei rapporti da tempo pieno a part-time e viceversa e la concessione o la modifica del telelavoro vengono disposti dal dirigente regionale competente in materia di personale sulla base del parere conforme dell'ente presso il quale il collaboratore è distaccato, nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalla normativa regionale.

Il part-time e il telelavoro vengono concessi secondo le articolazioni e le modalità organizzative previste nell'ente presso il quale il personale è distaccato.

Al telelavoro si applicano i rimborsi previsti per il personale regionale.

Resta fermo quanto previsto nei “Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L.R. 13/2015” all'art 2, punto 4) per quanto riguarda i part-time e il telelavoro in essere.

Art. 7

Indennità

La Regione riconferma fino al 31.12.2016 le indennità e i compensi legati a specifiche attività precedentemente in godimento al personale trasferito su funzioni divenute regionali nel medesimo importo in godimento al 31.12.2015, e le liquida secondo le tempistiche regionali.

A decorrere dall'1.1.2017 tali indennità vengono decise dalle Province e Città metropolitana nell'ambito del medesimo importo in godimento alla stessa data del 31.12.2015.

Art. 8
Trasferte e missioni

La Regione individua un tetto di spesa per le missioni e le trasferte del personale distaccato, eventualmente distinguendo per missioni relative allo svolgimento di funzioni confermate o assegnate alle Province e alla Città metropolitana e missioni necessarie in relazione ai rapporti da tenere con la Regione per lo svolgimento della funzione medesima.

L'autorizzazione viene disposta dall'ente presso il quale il dipendente è distaccato entro i suddetti limiti. La Regione eroga i rimborsi spese ai collaboratori interessati nell'ambito della procedura stipendiale.

Art. 9
Straordinario

L'autorizzazione allo straordinario viene data dall'ente presso il quale il collaboratore è distaccato. L'importo relativo è corrisposto dalla Regione sulla base di quanto comunicato dall'ente presso il quale il dipendente è distaccato nei limiti di spesa indicati dalla Regione, sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2015 per i dipendenti interessati.

Art. 10
Istituti vari

La domanda per il riconoscimento di assegni per il nucleo familiare viene presentata alla Regione che provvede al riguardo.

La domanda di riscatto e ricongiunzione viene presentata alla Regione che provvede al riguardo.

Gli incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001 vengono autorizzati dal dirigente regionale competente in materia di personale secondo le regole regionali. La Regione acquisisce il parere preventivo dell'ente presso il quale il collaboratore è distaccato per quanto riguarda la mancanza di motivi di incompatibilità e conflitto di interessi in relazione all'incarico richiesto; tale parere tiene luogo dell'intesa di cui al comma 10 del citato art. 53. Si osservano le regole regionali anche per quanto riguarda le attività non soggette ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione per la verifica dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale (art 53, comma 6, lett. da a) a f bis). Conseguentemente la Regione è competente per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 62 della legge 662/96.

Art. 11
Incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 67, comma 12, della LR. 13/20015 e dall'art. 5 dei criteri dell'Osservatorio, a decorrere dall'1.11.2016 l'ente presso il quale il personale è distaccato conferisce i nuovi incarichi dirigenziali e non dirigenziali e determina le relative retribuzioni di posizione sulla base di quanto previsto all'art. 6 dei criteri dell'Osservatorio e fermo restando il divieto di incremento della spesa di cui ai commi 12 e 17 della L.R. 13/2015.

Gli incarichi sono conferiti previo nulla osta della Regione che verifica la congruità dei medesimi in relazione alla riorganizzazione della funzione oggetto di riordino e nell'ambito della riorganizzazione regionale complessiva.

Art. 12
Valutazione

La valutazione del personale del comparto e dei dirigenti viene effettuata dall'ente presso il quale il personale è distaccato, utilizzando il proprio sistema di valutazione.

I risultati della valutazione sono comunicati alla Regione per la corresponsione del trattamento

economico accessorio nei limiti di spesa degli specifici fondi di cui all'art. 67, comma 16, della L.R. 13/2015 e in base a quanto previsto all'art. 7 dei criteri dell'Osservatorio.

Art. 13

Progressioni economiche orizzontali

I collaboratori distaccati presso Province e Città metropolitana partecipano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 CCNL comparto "Regioni e Autonomie locali" del 22.1.2014, ai percorsi di progressione orizzontale riservati al personale regionale, nel rispetto della metodologia applicata in Regione; a tal fine la Regione provvede ad acquisire da Province e Città metropolitana le informazioni relative alla valutazione delle prestazioni, applicando una equiparazione con i propri punteggi finalizzata a garantire una parità di trattamento.

Art. 14

Formazione

La Regione, attraverso le Direzioni generali alle quali afferisce il personale distaccato, coinvolge tale personale nelle iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie oggetto di distacco, tenuto conto delle funzioni svolte e del ruolo ricoperto.

Art. 15

Procedimenti disciplinari

Il collaboratore segue il codice di comportamento dell'ente presso il quale è distaccato. Qualora un collaboratore distaccato si renda responsabile di un comportamento tale da determinare l'accertamento di una responsabilità disciplinare, la competenza alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione è così suddivisa:

- a) per le infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, è competente alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione il responsabile della struttura dell'ente presso il quale il collaboratore è distaccato;
- b) per le infrazioni di maggiore rilevanza, che possono determinare anche il licenziamento, le parti convengono che l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari sia l'UDP della Regione. In tal caso il responsabile dell'ente presso il quale il collaboratore è distaccato trasmette gli atti del procedimento alla Regione.

Per l'accertamento della responsabilità disciplinare a carico di un dirigente distaccato è sempre competente l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Regione.

La Regione è competente anche per quel che riguarda l'adozione di atti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria nei confronti del personale distaccato.

Il responsabile della struttura di assegnazione del collaboratore distaccato deve informare con la massima tempestività l'UPD della Regione per l'adozione degli atti di competenza in materia disciplinare e cautelare.

Art. 16

Sicurezza

Il personale distaccato è soggetto alle norme relative alla sicurezza dell'ente presso il quale è distaccato (datore di lavoro, responsabili, preposti, ecc).

La sorveglianza sanitaria compete all'ente presso il quale il collaboratore è distaccato.

La Regione provvede al rimborso nell'ambito di quanto previsto agli artt. 31 e 35.

In caso di infortunio sul lavoro la denuncia viene presentata dalla Regione. L'ente presso il quale il collaboratore è distaccato si impegna a darne comunicazione tempestiva alla Regione, in ogni caso entro le 24 ore dall'effettiva conoscenza dell'evento.

Art. 17

Report mensile su presenze e assenze

Al fine di consentire una puntuale gestione del personale distaccato, le Province e la Città metropolitana forniscono alla Regione, di norma entro il giorno 5 del mese successivo, un resoconto mensile relativo alla fruizione degli istituti contrattuali sopra richiamati, in particolare per i riflessi di certe tipologie di assenza a fini stipendiali.

Art. 18

Verifica sulle funzioni

Le parti verificano con monitoraggi periodici l'assegnazione del personale sulle funzioni, in particolare in previsione della scadenza dei distacchi, prevista al 31.10.2016, e ridefiniscono tale assegnazione per adeguarla alle effettive necessità in relazione all'esercizio delle funzioni.

CAPO III

PERSONALE REGIONALE NON DISTACCATO

Art. 19

Personale in comando per cui è previsto il collocamento a riposo

Il personale di cui all'art 67, comma 13, della LR 13/2015, per cui è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, se assegnato a funzioni regionali viene acquisito in comando con oneri a carico della Regione. Se viene utilizzato da Province e Città metropolitana su funzioni ad esse confermate o attribuite, la Regione rimborsa gli oneri relativi. La gestione delle presenze e assenze del personale comandato è effettuata dalla Regione che trasmette un prospetto riepilogativo alle Province e Città metropolitana per i conseguenti riflessi stipendiali entro i primi cinque giorni del mese successivo.

Art. 20

Personale del corpo di polizia provinciale

La Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40.

Per l'anno 2016 la spesa relativa viene finanziata nel limite dei due terzi del costo effettivo del personale appartenente al corpo di polizia di ciascun Ente, quantificato alla data dell'1 marzo 2016.

La Regione, entro il 31 marzo 2017, individua, previo confronto con gli Enti, criteri che tengano conto, oltre che della spesa di personale, dello svolgimento della funzione in relazione al territorio presidiato, a valere dal 2017 e per il periodo di validità della convenzione, fermi restando il limite massimo di spesa relativo ai due terzi del costo effettivo del personale in servizio in ciascun anno di riferimento e il divieto di incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2016.

Le Province e la Città metropolitana esercitano le funzioni di cui al primo comma secondo le modalità definite nelle leggi regionali di riferimento e nelle relative disposizioni di attuazione e trasmettono semestralmente alla Direzione generale competente una relazione sull'attività svolta, sui controlli effettuati e sulle sanzioni irrogate.

CAPO IV COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 21

Utilizzo di personale

In relazione alle esigenze, nell'ambito del comune impegno per assicurare l'attuazione del processo di riordino e non pregiudicare la continuità nell'attività amministrativa, le parti possono concordare:

a) l'utilizzo di personale regionale trasferito o distaccato, per lo svolgimento di funzioni fondamentali della Provincia o della Città metropolitana a carattere non prevalente, o di funzioni confermate o attribuite ai medesimi enti. In tal caso l'utilizzo del personale viene espressamente autorizzato dal dirigente regionale competente in materia di personale per la quota di impegno individuato, acquisito il parere del Direttore generale di riferimento e sentito il personale interessato. Qualora si tratti di impegno continuativo di personale regionale non distaccato si procede, a seconda dei casi, al distacco o al comando parziale. Nel caso di cui trattasi il personale può percepire, oltre ad una quota di produttività corrisposta dalla Regione, una quota di produttività della Provincia o Città metropolitana, in relazione alla percentuale di utilizzo del dipendente da parte dei rispettivi enti. La quota di produttività corrisposta dalla Regione per conto della Provincia o Città metropolitana viene detratta dal rimborso di cui agli artt. 31 e 35.

b) l'utilizzo di personale della Provincia o della Città metropolitana per lo svolgimento di funzioni regionali. In tal caso il personale viene autorizzato dalla Provincia o Città metropolitana, sentito il personale interessato.

In tali casi si procede alla conseguente e proporzionale quantificazione dei costi che vengono aggiunti o decurtati, a seconda dei casi, dalla quota di rimborso forfettario di cui agli artt. 31 e 35.

Nel caso di personale dirigenziale o di funzionari con incarico di posizione organizzativa la descrizione delle funzioni svolte presso la Provincia o Città metropolitana viene precisata nell'incarico conferito dalla Regione o, per il personale distaccato, dalla Provincia o Città metropolitana, previa intesa fra le amministrazioni interessate.

Su richiesta della Provincia o Città metropolitana interessate, il personale distaccato può essere utilizzato per ulteriori funzioni regionali assegnate alle Province e alla Città metropolitana, diverse da quelle inizialmente previste per il distacco, previo assenso delle Direzioni generali di riferimento e del dirigente competente in materia di personale.

Il personale distaccato potrà lavorare, sulla base di specifici accordi con il dirigente regionale competente in materia di personale e con il Direttore generale regionale di riferimento, sentiti gli interessati, sulle attività affidate alla Città metropolitana in attuazione dell'Intesa generale quadro sottoscritta il 13/1/2016 tra Regione e Città metropolitana medesima.

Art. 22

Gestione del rapporto di lavoro

Per lo svolgimento delle attività in collaborazione fra enti ai sensi dell'articolo precedente da parte di personale regionale non distaccato, alla gestione del rapporto di lavoro si applicano le regole regionali. Il collaboratore dipende gerarchicamente dai responsabili regionali di riferimento e si raccorda funzionalmente con i responsabili delle Province e Città metropolitana presso cui presta una parte della sua attività.

Province e Città metropolitana possono autorizzare a loro carico missioni e trasferte relative allo svolgimento delle loro funzioni fondamentali al personale regionale parzialmente assegnato a tali funzioni. In tal caso comunicano gli importi alla Regione, che eroga i rimborsi spese ai collaboratori interessati nell'ambito della procedura stipendiale. Tali spese vengono rimborsate da Province e Città metropolitana alla Regione.

Art. 23

Valutazione

Il personale adibito in parte a funzioni regionali prevalenti e in parte a funzioni dell'ente presso il quale è distaccato viene valutato secondo le regole regionali. I dirigenti regionali da cui dipende gerarchicamente acquisiscono a tal fine i necessari elementi conoscitivi dai referenti della Provincia e della Città metropolitana per la parte di attività svolta presso tali enti.

CAPO V TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 24

Trattamento dei dati personali

Province e Città metropolitana provvedono direttamente alla designazione dei dipendenti distaccati quali incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del Codice per il trattamento dei dati personali. Permangono in capo a tali enti le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza, senza alcuna intermediazione della Regione.

Nell'ambito della collaborazione fra enti qualora dipendenti delle Province e Città metropolitana abbiano necessità, per motivi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, di accedere a banche dati della Regione, o viceversa, contenenti dati personali ai sensi del Codice sul trattamento dei dati personali, le parti, con specifici accordi fra i dirigenti competenti, concedono l'accesso alle banche dati necessarie, indicando le finalità, disciplinando ogni aspetto necessario e designando responsabile esterno l'ente che richiede l'accesso alla banca dati, conformemente a quanto stabilito nell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

CAPO VI LIMITI DI SPESA

Art. 25

Fondo per la retribuzione variabile del comparto e della dirigenza

In attuazione dell'art. 6 dei criteri dell'Osservatorio approvati l'8.10.2015 le Province e la Città metropolitana individuano la quota di fondo per la retribuzione variabile del comparto correlata ai trasferimenti come segue:

- a) retribuzione di posizione annua relativa all'incarico ricoperto al 31/12/2015;
- b) retribuzione di risultato, su base annua, prevista in relazione all'incarico ricoperto al 31/12/2015;
- c) retribuzione di produttività prevista in relazione al 2015;
- d) indennità di specifica responsabilità, se dovuta in riferimento al 2015, nell'importo fissato nel CCDI o nell'atto di conferimento;
- e) progressione economica orizzontale, nell'importo in godimento al 31/12/2015;
- f) indennità di comparto, nell'importo in godimento al 31/12/2015;
- g) indennità di turno, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori quantificate in relazione alle

attività svolte nel 2015.

Viene inoltre comunicato l'importo dell'assegno *ad personam* che verrebbe erogato per effetto di quanto disposto dalla LR 5/2001;

Le Province e la città metropolitana individuano la quota di fondo per la retribuzione variabile della dirigenza correlata ai trasferimenti come segue:

a) retribuzione di posizione in godimento al 31/12/2015;

b) retribuzione di risultato effettiva, su base annua, prevista in relazione all'incarico ricoperto al 31/12/2015.

Le Province e la Città metropolitana comunicano gli importi che gravano sulla parte fissa e sulla parte variabile del fondo con particolare riferimento alla previsione dell'art. 15 del CCNL 1/4/99 e s.m.i.

Per quanto riguarda il personale in distacco o aspettativa non retribuita si individua una quota pari alla media di quanto individuato per il personale di pari categoria.

Per il personale in cessazione entro il 2016, acquisito in comando ai sensi dell'art. 19, non si procede a trasferimento del fondo per la retribuzione variabile; la retribuzione variabile dovuta per il periodo di comando, nella medesima misura annua del 2015, resta a carico del fondo provinciale.

Art. 26

Limiti di spesa D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, (ad esempio spese per missioni, automezzi, formazione ecc.) le Province e la Città metropolitana comunicano le spese sostenute nel 2015 riferite alle funzioni riordinate e al personale trasferito.

CAPO VII

BENI MOBILI, IMMOBILI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 27

Beni immobili: sedi di proprietà di Città metropolitana e Province

In caso di sedi interamente occupate da personale regionale la Regione prende in carico gli immobili mediante contratti di comodato d'uso o concessione gratuita a seconda della categoria del bene indicata nell'inventario dell'Ente e subentra in tutti i contratti necessari per il regolare svolgimento dell'attività secondo la modalità di cui al successivo art. 34, ivi compresi gli eventuali tributi locali e canoni consortili obbligatori.

In caso di sedi parzialmente occupate da personale regionale la Regione utilizza parte dell'immobile mediante contratto di comodato d'uso, concessione gratuita o accordo gratuito in caso di sedi utilizzate saltuariamente. La titolarità dei contratti di utenza, fornitura e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni all'intero fabbricato rimangono in carico all'Ente proprietario dell'immobile e le spese relative vengono rimborsate da parte della Regione come oneri condominiali, in quota percentuale alla ripartizione degli spazi convenuta tra gli Enti.

Gli oneri connessi alla gestione, utenze e manutenzione ordinaria esclusive della porzione di immobile occupata dalla Regione saranno interamente assunti a carico della stessa.

Art. 28

Beni immobili: sedi di Città metropolitana e Province in locazione

In caso di sedi interamente occupate da personale regionale, la Regione individua congiuntamente agli Enti le procedure più idonee per assumere a proprio carico le sedi di proprietà di terzi che verranno individuate come necessarie allo svolgimento dell'attività. In questi casi la Regione subentrerà in tutti i contratti di utenza, fornitura e manutenzione ordinaria con decorrenza dalla data in cui sarà perfezionato il rapporto contrattuale di cui sopra .

In caso di sedi parzialmente occupate da personale regionale la Regione utilizza parte dell'immobile mediante convenzione/sub locazione o accordo con l'Ente affittuario, cui rimangono in capo la titolarità dei contratti e tutte le spese necessarie per il regolare svolgimento delle attività. Rimangono parimenti in capo agli Enti affittuari le attività amministrative legate all'assolvimento di obblighi di legge (ad es. D.L. 95/2012, art.3, comma 4), esonerando la Regione da eventuali controversie sulla regolarità dei contratti stessi. La Regione provvederà al rimborso delle suddette spese in quota percentuale alla ripartizione degli spazi convenuta tra gli Enti.

Art. 29

Interventi per la sicurezza degli immobili

I poteri e i doveri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza degli immobili sedi di lavoro fanno capo a chi gestisce l'immobile, o la porzione di immobile, nel rispetto dei criteri e del concorso alle spese definiti nei punti precedenti, ed in recepimento delle indicazioni della valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro dei collaboratori regionali, anche distaccati (art. 30, D.lgs. 276/2008).

Art. 30

Beni mobili, servizi, forniture, e altre spese necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa

Rientrano nella tipologia prevista nel presente articolo, a titolo esemplificativo e non tassativo, arredi, attrezzature informatiche, fotocopiatrici, telefoni, utenze, servizi (servizi di pulizia, facchinaggio, servizi postali, ecc.), assicurazioni, attrezzature di ogni genere, loro manutenzione, e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa.

I beni mobili vengono censiti e si procede al subentro nella titolarità, con conseguente aggiornamento dell'inventario.

I beni mobili da trasferire vengono individuati d'intesa fra il dirigente del Servizio regionale a cui fanno capo le funzioni e il personale e la Provincia interessata con il coinvolgimento, ove necessario, del dirigente del Servizio regionale competente in materia di approvvigionamenti, al fine di individuare i beni strumentali utilizzati per l'esercizio delle funzioni.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna forniscono la ricognizione dei beni strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite attraverso la presentazione di elenchi indicanti:

- la categoria merceologica,
- la tipologia del bene,
- la data di acquisto o di fabbricazione,
- l'unità di misura e la quantità,
- il valore o prezzo di acquisto,
- il numero di inventario,
- la struttura organizzativa consegnataria, titolare delle funzioni con indicazione dell'ubicazione dei beni;

Nel caso in cui si tratti di macchine o attrezzature soggette agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le Province e la Città Metropolitana di Bologna forniscono la documentazione comprovante la regolarità delle attrezzature stesse e la conformità ai principi della Direttiva macchine di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e/o dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Qualora, invece, il bene risulti concesso in comodato d'uso/convenzione ad Enti ed Associazioni, le Province e la Città Metropolitana di Bologna dovranno segnalare alla Regione il nominativo del comodatario unitamente alla data di scadenza del contratto.

Gli elenchi vengono approvati d'intesa fra il dirigente del Servizio regionale a cui fanno capo le funzioni ed il personale trasferiti e la Provincia interessata. Gli elenchi licenziati vengono firmati dal consegnatario provinciale quale attestazione dell'effettiva esistenza e trasmessi entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione al Servizio regionale competente in materia di approvvigionamenti.

All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte della Regione le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna comprendente l'elenco puntale dei beni mobili che attesta l'effettivo trasferimento in proprietà.

Il Servizio regionale competente in materia di approvvigionamenti provvede all'iscrizione nei registri inventariali dei beni soggetti ad inventariazione e ad assegnarli al Dirigente regionale competente sulla materia delle funzioni trasferite.

Art. 31 ***Rimborso***

In caso di personale regionale collocato in sedi delle Province e della Città metropolitana e che utilizza beni strumentali di tale amministrazione, la Regione riconosce un rimborso forfettario del 20% del costo complessivo del personale, composto da retribuzione e oneri riflessi. Nel caso di situazioni miste la percentuale viene proporzionalmente ridotta. A conclusione del processo di verifica, razionalizzazione e presa in carico delle sedi, le parti si riservano di valutare l'opportunità di utilizzare, in alternativa al rimborso forfettario, il criterio del rimborso sulla base della quota percentuale di utilizzo dei locali da parte del personale regionale.

Si intendono comprese nel rimborso forfettario tutte le spese relative all'utilizzo a qualsiasi titolo dei beni mobili e immobili, IMU, ICI, contributi consortili e fitosanitari, servizi, forniture, materiali di consumo, spese postali, utenze, assicurazioni, programmi informatici, noleggio fotocopiatrici, spese per la sicurezza, buoni pasto e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Agli importi dovuti a tale titolo si aggiungono le spese per il personale comandato ai sensi dell'art. 19 e quelle relative alle funzioni di polizia provinciale di cui all'art. 20 e si detraggono o aggiungono, a seconda dei casi, quelle per il personale utilizzato ai sensi dell'art. 21 nell'ambito della collaborazione fra enti.

CAPO VIII **FASE TRANSITORIA**

Art. 32 ***Principi generali***

Nelle more della puntuale definizione dei costi di gestione e degli eventuali subentri o definizione

di contratti, utenze, assicurazione, licenze, le Province e la Città metropolitana mantengono a loro carico tutte le spese necessarie al funzionamento e svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 33

Beni immobili

Il personale trasferito continua ad operare nella sede di provenienza fino alla definizione di un piano di razionalizzazione e presa incarico delle sedi.

Art. 34

Beni mobili, servizi, forniture, e altre spese necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa

La Regione subentra nella titolarità dei beni mobili e nei contratti relativi a servizi, forniture, utenze, assicurazioni, licenze, o quant'altro necessario in relazione all'esercizio della funzione entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. Sono fatti salvi i subentri effettuati prima di tale data, che verranno decurtati dal rimborso di cui all'art. 35.

Le Province e la Città metropolitana consentono l'utilizzo dei loro programmi informatici, necessari per lo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ivi compresi i programmi dedicati alla gestione dei procedimenti in materia di caccia e pesca, nelle more dell'adeguamento dei programmi regionali.

Art. 35

Rimborso in fase transitoria

La Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana, a titolo di rimborso forfettario ed onnicomprensivo, un importo pari al 20% del costo complessivo del personale, composto da retribuzione e oneri riflessi, presente nelle sedi delle Province e della Città metropolitana alla data dell'1 marzo 2016. Da tale somma vengono detratte le spese già assunte a proprio carico dalla Regione, rientranti nelle tipologie di spesa previste per il rimborso.

Nella fase transitoria il rimborso forfettario comprende, oltre a quanto previsto all'art. 31, anche le spese di manutenzione ordinaria degli immobili. Le eventuali manutenzioni straordinarie saranno oggetto di valutazione con le Province interessate.

Art. 36

Auto

Nella fase transitoria le auto e gli altri beni iscritti in pubblici registri (natanti e altri mezzi di trasporto) vengono concessi dalla Provincia e dalla Città metropolitana in comodato d'uso alla Regione. Le spese di gestione e manutenzione vengono sostenute dalla Provincia o Città metropolitana e successivamente a questa rimborsate dalla Regione (assicurazioni, tasse di proprietà, noleggio senza conducenti, telepass, carte carburante, manutenzioni, ecc.). La Regione provvede a trascrivere presso i pubblici registri i passaggi di proprietà e a subentrare nei relativi contratti o a inserire i beni nei contratti in essere della Regione entro il 31/12/2016.

In base al contratto di comodato i costi sostenuti dalle Province e dalla Città metropolitana dall'1.1.2016 fino al momento del subentro nei contratti di gestione saranno rimborsati dalla Regione sulla base dei costi documentati. Tale importo verrà detratto dal rimborso forfettario di cui all'art. 35

Art. 37

Conclusione procedimenti e collaborazioni

Per i procedimenti da concludersi ai sensi dell'art. 69, comma 3 bis della L.R. 13/2015, la Regione autorizza le unità di personale richieste dalla Provincia o dalla Città metropolitana per lo

svolgimento dell'attività lavorativa necessaria alla conclusione dei procedimenti stessi, ivi compresa la responsabilità del procedimento, l'adozione degli atti necessari al completamento del procedimento e l'assunzione o predisposizione degli atti di spesa.

Ferme restando le autorizzazioni già concesse, le autorizzazioni richieste successivamente all'approvazione della presente convenzione o la variazione delle autorizzazioni già concesse vengono disposte dal Direttore generale a cui fa capo il personale richiesto per la conclusione dei procedimenti.

Per i procedimenti riferiti a funzioni divenute regionali e il cui personale è stato trasferito nei ruoli regionali non si richiede rimborso.

Per i procedimenti riferiti a funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitana, o che comunque sono rimaste in capo a tali enti, per il completamento dei quali si richiede l'impegno di personale trasferito nei ruoli regionali, anche se distaccato, si procede ai sensi dell'art. 21 con autorizzazione del Dirigente competente in materia di personale, in conformità al parere espresso dalla Direzione generale di riferimento. In tal caso la Provincia o Città metropolitana rimborsano gli oneri relativi, che vengono detratti dal rimborso di cui agli articoli 31 e 35.

Per i procedimenti relativi a funzioni confermate o attribuite alle Province e Città metropolitana, svolte da personale distaccato, non si procede ad autorizzazione.

La richiesta di utilizzo di personale regionale per lo svolgimento di funzioni delle Province e Città metropolitana che si protragga oltre il 31/12/2016 comporta il comando parziale dei collaboratori interessati con conseguente rimborso degli oneri relativi, che vengono detratti dal rimborso di cui agli articoli 31 e 35.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Durata della convenzione

I contenuti della presente convenzione decorrono dal 1 gennaio 2016; la convenzione è valida fino al 31.12.2018 e potrà essere prorogata o rinnovata in accordo fra le parti, fatte salve modifiche normative che intervengano prima della scadenza con effetti sul quadro di riferimento della presente convenzione e compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale.

Le parti si riservano una verifica della convenzione entro il 30 giugno 2017.

Art. 39

Notifica della convenzione

A fine di garantire la piena conoscenza delle norme previste nella presente convenzione, le Province e la Città metropolitana notificano copia della medesima a ciascun collaboratore da essi utilizzato anche parzialmente e inviano a tal fine alla Regione un elenco che attesti l'avvenuta consegna.

CM/PROVINCIA	Totale rimborso
BOLOGNA	€ 1.310.044,19
FERRARA	€ 864.400,75
FORLÌ CESENA	€ 1.284.022,92
MODENA	€ 1.130.530,47
PARMA	€ 858.446,30
PIACENZA	€ 807.258,98
RAVENNA	€ 1.165.844,17
REGGIO EMILIA	€ 985.741,77
RIMINI	€ 607.313,88
	€ 9.013.603,44

Servizio/Ufficio: PO Personale
Proposta N° 2016/1715

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R.13/2015

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 22/11/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: PO Personale
Proposta N° 2016/1715

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R.13/2015

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 22/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 39 DEL 28/11/2016

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL
TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA
L.R.13/2015

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 22/12/2016

Reggio Emilia, lì 22/12/2016

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.